

Osservazioni sul documento di consultazione “DISPOSIZIONI DELLA BANCA D’ITALIA PER IL RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA UE 2021/2167 SUGLI ACQUIRENTI E SUI GESTORI DI CREDITI DETERIORATI SMD – SECONDARY MARKET DIRECTIVE” del 24 luglio 2024

Con la presente formulo alcuni quesiti sulle disposizioni contenute nel documento di consultazione sopra citato¹.

Tutto ciò è espresso a titolo personale, in qualità di privato cittadino e appassionato di tematiche bancarie, finanziarie e di *corporate governance*.

In dettaglio:

1. Le società fiduciarie iscritte all'albo di cui all'art. 106 TUB potranno acquisire crediti in sofferenza attraverso mandati fiduciari² intestati a persone fisiche e/o giuridiche - svolgendo dunque il ruolo formale di acquirenti di crediti in sofferenza - dopo l'entrata in vigore delle disposizioni in consultazione?
2. Le società fiduciarie iscritte all'albo di cui all'art. 106 TUB potranno svolgere, in Italia, anche le attività di gestione di crediti in sofferenza per conto di acquirenti di crediti in sofferenza?
3. In caso affermativo, le suddette attività potranno riguardare solo crediti in sofferenza acquisiti attraverso mandati fiduciari oppure anche crediti in sofferenza di acquirenti che non hanno aperto un mandato fiduciario?
4. Sempre in caso di risposta affermativa al quesito di cui al punto 2, vi sono degli adempimenti propedeutici che le società fiduciarie dovranno svolgere? Ad esempio: variazione dell'iscrizione all'albo di cui all'art. 106 TUB? Iscrizione al nuovo albo dei gestori dei crediti in sofferenza di cui all'art. 114.5 del TUB? Altro?
5. Considerati i rischi di non conformità a cui sono esposti i gestori di crediti in sofferenza, perché nell'ambito del sistema dei controlli interni non è stata prevista l'istituzione della funzione di controllo della conformità alle norme (*compliance*)? Tutto ciò ferma restando la possibilità di accorpare tale funzione con quella di gestione e supervisione dei rischi al ricorrere di determinate condizioni (ad esempio entità di ridotte dimensioni con volumi d'affari non significativi) e in applicazione del principio di proporzionalità.
6. Per quali ragioni l'istituzione della funzione di revisione interna (*internal audit*) non è stata indicata come obbligatoria?

¹ Collegamento diretto ai testi posti in consultazione: <https://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/normativa/consultazioni/2024/secondary-market-directive/index.html>.

² Come disciplinati dalla legge n. 1966 del 23 novembre 1939 e dal decreto ministeriale del 16 gennaio 1995. Qui il collegamento diretto a tali norme pubblicate sul sito web del Ministero delle Imprese e del Made in Italy: <https://www.mimit.gov.it/it/impresa/vigilanza/societa-fiduciarie/normativa>.

7. Gli *“intermediari finanziari iscritti nell'albo previsto dall'articolo 106 TUB”* citati nella Parte II, Capitolo 1, Sezione I, titolo “1. Premessa”, 3° paragrafo (ossia pagina 104 delle disposizioni in consultazione), comprendono anche le società fiduciarie oppure no?

Ringrazio per l'attenzione.

Castelfiorentino, 23 agosto 2024

Firmato digitalmente da GRAZIANO VANNI